



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Udine, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona della dott.ssa Marta Diamante, ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile in materia di lavoro e/o di previdenza e assistenza obbligatorie, iscritta al n. 9/2017 R.L. promossa con ricorso depositato in data 4.1.2017

da

(C.F. ), difeso e rappresentato dagli avv.ti

Quinto Ioncoli e Federico Ioncoli, giusta mandato a margine del ricorso introduttivo;

-ricorrente-

contro

I.N.P.S., in persona del Presidente *pro tempore*, rappresentato e difeso dagli avv.ti

per procure generali alle liti del 21.7.2015

a rogito del dott. notaio in Roma;

-resistente-

**Oggetto:** Opposizione ad avviso di addebito

**CONCLUSIONI**

Per parte ricorrente: "accertato e dichiarato che da dicembre 2010 non sussistono i requisiti per l'iscrizione del Sig. alla Gestione Commercianti e Artigiani in relazione alla società annullare e/o revocare gli avvisi di addebito allo stesso notificati – limitatamente alle somme relative agli



anni 2011, 2012, 2013, 2014 e 2015 – qui di seguito indicati: n. 415 2012 00013569 90 000 formato in data 24.11.2012 di E. 6.641,10; n. 415 2013 0000109864 000 formato in data 08.03.2013 di E. 6.653,79; n. 415 2013 00018862 65 000 formato in data 21.12.2013 di E. 13.722,93; n. 415 2014 00005064 14 000 formato in data 23.05.2014 di E. 1.863,03; n. 415 2014 00012607 24 000 formato in data 9.10.2014 di E. 1.847,37; n. 415 2014 00023941 12 000 formato in data 23.12.2014 di E. 1.875,57; n. 415 2015 00008152 16 000 formato in data 24.9.2015 di E. 1.900,82; n. 415 2016 00015913 41 000 formato in data 24.10.2016 di E. 1.920,31. Con vittoria di spese e competenze del presente procedimento rifuse, con distrazione, ex art. 93 cpc, a favore degli Avvocati Quinto Ioncoli e Federico Ioncoli”.

Per l'I.N.P.S.: “si chiede che l'Ill.mo Giudice adito, per i motivi di cui in narrativa, voglia dichiarare inammissibile il ricorso e, in ogni caso, respingerlo, perché infondato in fatto e in diritto e non provato. Con vittoria di spese e compensi di causa”.

### FATTO E DIRITTO

Con ricorso depositato in data 4.1.2017 ha proposto opposizione, chiedendone l'annullamento, avverso numerosi avvisi di addebito, l'ultimo dei quali notificato in data 28.11.2016, con i quali l'INPS aveva intimato al predetto il pagamento di complessivi Euro 36.424,92 a titolo di contributi non versati alla Gestione Commercianti per gli anni di imposta 2011 – 2015 ove era stato iscritto d'ufficio, e ciò previo accertamento dell'inesistenza in capo al predetto dei requisiti di legge legittimanti l'iscrizione alla Gestione Commercianti ed Artigiani.

A sostegno della propria domanda, deduceva il ricorrente di essere socio della società ; che detta società, fino ad ottobre 2010, aveva avuto come oggetto sociale l'attività di commercio all'ingrosso di macchine per l'edilizia, teleferiche e di sollevamento ma che, a causa della congiuntura economica, successivamente al mese di ottobre 2010, la predetta società aveva cessato la propria attività per limitarsi a locare ad altra società l'unico immobile di proprietà, un capannone



industriale ubicato in .....

Rilevava, pertanto, il ..... il difetto del requisito oggettivo richiesto dalla disciplina normativa, in quanto la semplice locazione di immobili in proprietà da parte di una società di persone non costituirebbe attività di natura commerciale, e pure del requisito soggettivo costituito dalla dedizione prevalente al lavoro a favore della società di persone in questione, limitandosi il ricorrente, per converso, alla riscossione dei canoni di locazione.

Nel costituirsi in giudizio, previamente eccepita la tardività dell'opposizione proposta avverso gli avvisi di addebito *sub iudice*, l'INPS ha contestato gli assunti difensivi avversi ed ha ribadito nel merito la fondatezza della propria pretesa.

Istruita con produzione documentale ed escussione di prova orale, la causa è stata discussa e decisa all'udienza del 12.6.2018 mediante lettura del dispositivo in atti.

Deve essere preliminarmente dichiarata l'inammissibilità della domanda di revoca degli avvisi di addebito n. 415 2012 00013569 90 000 formato in data 24.11.2012; n. 415 2013 0000109864 000 formato in data 08.03.2013; n. 415 2013 00018862 65 000 formato in data 21.12.2013; n. 415 2014 00005064 14 000 formato in data 23.05.2014; n. 415 2014 00012607 24 000 formato in data 9.10.2014; n. 415 2014 00023941 12 000 formato in data 23.12.2014 e n. 415 2015 00008152 16 000 formato in data 24.9.2015.

Si osserva, infatti, che i contributi dovuti dal ricorrente sono stati richiesti con appositi avvisi di addebito ritualmente notificati, come allegato e provato dall'Istituto convenuto, e non opposti nel termine perentorio di 40 giorni dalla notifica, così contravvenendo al disposto normativo di cui all'art. 24, comma 5°, del D.Lgs. n. 46/1999.

Nessuna domanda di revoca e/o annullamento può dunque essere esaminata in relazione agli avvisi di addebito in questione.

Per converso, tempestiva si appalesa l'opposizione proposta avverso l'avviso di addebito n. 415 2016 00015913 41 000, formato in data 24.10.2016 e notificato il seguente 28.11.2016, posto che il ricorso è stato tempestivamente depositato in cancelleria entro 40



giorni dalla notifica del provvedimento gravato (ossia in data 4.1.2017).

Venendo, allora, ai requisiti cui la L. 22 luglio 1966 n. 613 e successive modificazioni subordina l'iscrizione alla Gestione Commercianti, pacifico essendo che il ricorrente è socio di una società di persone, si ritiene che nel caso di specie possa essere applicato il principio, qui condiviso, affermato dalla Corte di Legittimità con ordinanza n. 3145/2013, secondo la quale i soci di società di persone i cui proventi derivino esclusivamente dalla locazione di immobili di proprietà, non sono soggetti all'obbligo di iscrizione alla gestione IVS, poiché la mera locazione di immobili non costituisce esercizio di attività commerciale ai fini previdenziali e, pertanto, non comporta l'obbligo di iscrizione a detta gestione.

Infatti, il presupposto imprescindibile per l'iscrizione alla gestione commercianti è che il soggetto sia gestore, come titolare o come familiare, di un esercizio commerciale, mentre deve escludersi la ricorrenza dell'attività a cui la legge ricollega l'obbligo di iscrizione alla gestione commercianti solo ove essa consista esclusivamente nella locazione di immobili di proprietà (senza svolgimento di una attività di intermediazione immobiliare), non rientrando nel settore terziario per la mancanza di un'attività di scambio e/o prestazione di servizi.

Nel caso di specie dalla documentazione dimessa (in particolare dalla visura storica della società, dal libro matricola della medesima, dalla quale si evince che la predetta non ha alcun dipendente a decorrere da dicembre 2008, dai registri iva delle vendite afferenti gli anni 2011 – 2016 nonché dalle fatture emesse nei confronti della società conduttrice) emerge che la società \_\_\_\_\_ di cui il ricorrente è socio, ha modificato nel 2010 il proprio oggetto sociale per dedicarsi non tanto ad una attività di prestazione di servizi immobiliari quanto, piuttosto, ad una attività di mero godimento, essendosi limitata a concedere in locazione (solamente) il capannone, unico cespite immobiliare di proprietà, la cui amministrazione – *rectius* l'attività di incasso del canone di locazione - non richiede all'evidenza una attività lavorativa connotata dai caratteri della abitualità e della prevalenza

Tale circostanza è stata confermata dalla teste \_\_\_\_\_ escussa all'udienza del



19.12.2017, la quale, in relazione al capitolo di prova formulato sub 1 da parte ricorrente, ha dichiarato che "... l'attività di commercio all'ingrosso indicata nel capitolo è cessata. Siamo andati a cambiare l'oggetto sociale ad ottobre 2010. Da quel momento l'attività indicata nel capitolo non è più stata svolta ...", confermando, peraltro, anche il contenuto dei capitoli di prova sub 2, sub 3 e sub 4, ossia che la società concede in locazione ad altra società il proprio capannone, che il ricorrente ha cessato di svolgere l'attività di commerciante all'ingrosso, precisando "... ciò dall'ottobre 2010 ...", limitandosi a riscuotere in nome e per conto della società i canoni di locazione corrisposti dalla conduttrice.

Non è pertanto riscontrabile il requisito oggettivo di cui all'art 49 comma 1 lettera d) della legge 88/1989, in quanto non si è in presenza di reddito di impresa e di attività commerciale ai sensi e per gli effetti dell'art. 2195 c.c., e neppure del requisito soggettivo, in quanto il ricorrente, certamente statutariamente chiamato a compiere gli atti di gestione ordinaria e straordinaria della società, non viene comunque a partecipare in modo abituale e prevalente ad attività imprenditoriale, essendo peraltro mutato il relativo oggetto sociale.

Conseguentemente, nulla è dovuto dal ricorrente in relazione all'avviso di addebito n. 415 2016 00015913 41 000.

Stante la parziale soccombenza, rilevato che l'iscrizione officiosa era avvenuta (anche) sulla base dell'errore commesso nell'elaborazione delle dichiarazioni dei redditi e considerato, altresì, che quasi tutti gli avvisi di addebito *sub iudice* sono stati tardivamente impugnati, così consolidando i propri effetti, le spese di lite possono essere compensate per due terzi, con condanna dell'INPS alla rifusione del terzo residuo a favore del ricorrente liquidato in Euro 900,00 a titolo di compenso, oltre al C.U. di euro 43,00 da rifondersi nella quota di un terzo, ed oltre alle spese generali, I.V.A. e C.N.A. come per legge, con distrazione delle stesse a favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.

**PQM**



Il Tribunale di Udine, in funzione di giudice del lavoro, nella persona della dott.ssa Marta Diamante, nella causa civile in materia di lavoro e/o previdenza e assistenza obbligatorie iscritta al n. 9/2017 R.L.,

definitivamente pronunciando tra le parti, ogni contraria e diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così giudica:

1. Accerta e dichiara che non sussistono i requisiti per l'iscrizione del ricorrente alla Gestione Commercianti;
2. Accerta e dichiara che nulla è dovuto dal ricorrente in relazione all'avviso di addebito n. 415 2016 00015913 41 000;
3. Dichiara inammissibile, per il resto, la domanda di revoca degli altri avvisi di addebito oggetto di ricorso, in quanto proposta oltre il termine di cui all'art. 24, comma 5, del D.Lgs. n. 46/1999.
4. Compensa per due terzi le spese di lite e condanna l'INPS al pagamento di un terzo del residuo a favore del ricorrente, spese che liquida nella terza parte in euro 900,00 a titolo di compenso, oltre euro 43,00 per C.U., spese generali, I.V.A. e C.N.A. come per legge, con distrazione delle stesse a favore del procuratore dichiaratosi antistatario.

termine di giorni 60 per il deposito della motivazione.

Così deciso in Udine in data 12/06/2018

Il Giudice

Dott.ssa Marta Diamante

